

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE,
DE CATALDO, JANNELLI e CASTIGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1986

Nuova disciplina dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — Da lungo tempo è avvertita l'esigenza di operare una revisione complessiva della disciplina dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, come definita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, appare contestabile la validità della scelta di agganciare la misura dell'indennità parlamentare alle retribuzioni dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione. Ciò non soltanto per la incidenza, superiore alla media, dei meccanismi di indicizzazione che regolano l'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati al costo della vita, ma anche per la esigenza di eliminare ogni sospetto di cedevolezza del Parlamento nei confronti delle richieste avanzate dai magistrati.

In secondo luogo, la cornice entro cui la legge n. 1261 definisce il trattamento economico dei parlamentari risulta essere ormai angusta, carente e in larga misura supe-

rata da una serie di decisioni assunte dalle Camere nel corso degli anni, al fine di far fronte ad esigenze di varia indole.

Si è venuta così a creare una situazione per molti tratti confusa ed incerta, ambigua sotto il profilo tributario e nel suo insieme poco comprensibile e trasparente.

In terzo luogo, la situazione confusa che è dato rilevare in materia di indennità e di rimborsi riflette anche la condizione di grave disagio in cui versa l'istituzione Parlamento, vissuta dai parlamentari nel loro operare quotidiano.

Dell'esigenza di operare un riordino della materia, ispirandosi a criteri di trasparenza, e della necessità parallela di ridefinire in termini organici ed adeguati lo *status* complessivo del parlamentare, attraverso una apposita legge, si è reso interprete il Comitato Malagodi, alle cui indicazioni il presente disegno di legge si ispira.

In particolare si propone di operare lo sganciamento dell'indennità parlamentare

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalle retribuzioni dei magistrati, di riordinare la materia dei rimborsi, di definire in termini univoci il regime fiscale relativo.

Inoltre il disegno di legge estende ai lavoratori del settore privato il regime di aspettativa già previsto a favore dei lavoratori del settore pubblico, secondo una esi-

genza di perequazione che ha già trovato attuazione nella recente disciplina relativa allo *status* degli amministratori locali. Infine si sancisce il diritto del parlamentare di disporre degli uffici e del personale necessari per poter svolgere in modo adeguato il proprio mandato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da dodici quote mensili.

2. L'ammontare di dette quote, comprensive del rimborso delle spese di studio, aggiornamento, documentazione, è pari a quello in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Tale importo è annualmente adeguato al costo della vita, in rapporto alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

4. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono, non prima di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, elevare le quote mensili della indennità in ragione di favorevoli condizioni economiche generali del Paese, e comunque non superando il 10 per cento.

Art. 2.

1. Ai membri del Parlamento è corrisposto inoltre un rimborso forfettario mensile per le spese di soggiorno a Roma, per le spese di viaggio, per le spese postali e telegrafiche e per le spese di rappresentanza.

2. L'ammontare di detto rimborso è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura non superiore al 40 per cento delle quote mensili della indennità di cui all'articolo 1, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

3. Un rimborso spese aggiuntivo per la partecipazione ai lavori parlamentari non coincidenti con le sedute di Assemblea può essere accordato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, nella misura e nei modi

da essi deliberati. Ritenute possono essere disposte in caso di assenza ingiustificata.

4. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano altresì modalità ed importo delle indennità di missione e modalità dei rimborsi spese a piè di lista.

Art. 3.

1. Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Questori, ai Segretari di ciascuna Camera, nonchè ai Presidenti, ai Vice Presidenti ed ai Segretari delle Giunte e delle Commissioni spetta una indennità di carica ed un rimborso spese forfettario.

2. La misura dell'indennità e del rimborso spese è determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

Art. 4.

1. Le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti a terzi.

Art. 5.

1. L'indennità parlamentare non è cumulabile con assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato, da enti ed amministrazioni pubbliche, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da società a partecipazione pubblica o che comunque intrattengono rapporti d'affari con lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche.

2. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni d'inchiesta.

Art. 6.

1. I dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, nonchè i dipendenti di enti ed istituti di diritto pubblico

soggetti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati di ufficio in aspettativa per la durata del mandato.

2. Qualora il trattamento netto annuo di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore all'importo complessivo dell'indennità, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, di cui all'articolo 1 ed al rimborso di cui all'articolo 2, comma 1, è ad essi corrisposta, a carico dell'amministrazione presso cui il dipendente era in servizio al momento dell'elezione, la parte eccedente.

3. Sono sempre comunque corrisposte dall'amministrazione, se dovute in relazione al reddito, le quote di aggiunta di famiglia.

4. Nel periodo di aspettativa il pubblico dipendente conserva l'iscrizione a tutte le forme di assicurazione sociale di cui avrebbe usufruito in servizio.

5. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 7.

1. I dipendenti da imprese, aziende o enti privati, che siano stati eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti, per la durata del mandato.

2. Qualora il trattamento netto annuo di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore all'importo complessivo dell'indennità, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, di cui all'articolo 1 e al rimborso di cui all'articolo 2, comma 1, è ad essi corrisposta, a carico della Camera di appartenenza, la parte eccedente.

3. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo

impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. Nel periodo di aspettativa i dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo conservano la iscrizione a tutte le forme di assicurazione sociale.

5. I relativi oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono corrisposti, in sostituzione del datore di lavoro privato, dalla Camera di appartenenza, la quale assume altresì a proprio carico le quote annuali di accantonamento per la indennità di fine rapporto.

Art. 8.

1. L'indennità parlamentare e l'indennità di carica costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 70 per cento.

2. I rimborsi di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3 sono esenti da ogni tributo o contribuzione e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota di qualsivoglia imposta o contributo dovuto allo Stato o ad altri enti o a qualsiasi altro effetto.

Art. 9.

1. I membri del Parlamento hanno il diritto di disporre di uffici e delle relative attrezzature, nonchè di collaboratori per una adeguata assistenza nell'espletamento del mandato e per i servizi di segreteria.

2. I parlamentari, per i viaggi effettuati per le esigenze del mandato, hanno diritto di utilizzare i trasporti ferroviari, aerei e marittimi senza oneri a loro carico. Agli ex parlamentari possono essere concesse facilitazioni nei trasporti, secondo limiti e modalità stabiliti dagli Uffici di Presidenza.

Art. 10.

1. Spetta agli ex parlamentari che non siano candidati o comunque rieletti nelle successive elezioni per il rinnovo delle Camere una indennità di fine mandato a carico del bilancio di ciascun ramo del Parlamento.

2. L'importo dell'indennità di reinserimento è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

3. All'indennità di fine mandato si applica il regime tributario relativo all'indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

4. Spetta altresì agli ex parlamentari un assegno vitalizio a carico del bilancio di ciascun ramo del Parlamento, alle condizioni e nei modi definiti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

5. È esclusa, in ragione della connessione dell'assegno vitalizio alla garanzia del libero svolgimento del mandato, di cui all'articolo 69 della Costituzione, ogni assimilabilità al regime pensionistico.

Art. 11.

1. L'importo di indennità, rimborsi, assegni vitalizi è determinato dagli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera in occasione della prima attuazione della presente legge in misura non inferiore a quella in atto al momento dell'entrata in vigore della medesima.

Art. 12.

1. Sono abrogati la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e l'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1987, sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.